

STATUTO

ENERGIA RAGUSANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG PIAZZA SAN
GIOVANNI SN

Numero REA: RG - 126955

Codice fiscale: 01532610886

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al fascicolo N.19090

"ENERGIA RAGUSANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Ragusa la società cooperativa sociale denominata "ENERGIA RAGUSANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2055 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha finalità speculative; essa ha piuttosto, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini che presentano un particolare stato di disagio o di svantaggio socio, economico e culturale. Essa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui affermazione e diffusione essa è impegnata. La Cooperativa è costituita ai sensi delle Leggi Regionali per l'occupazione giovanile n. 37/78, 125/80 e 25/93, nonché della L.N. n. 44/36, della L.N. n. 381/91 e L. N. 59/92, ed inoltre del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, ed intende operare nello svolgimento di attività nell'ambito delle energie rinnovabili, agricolo, industriale, commerciale, nautico, della pesca, dell'allevamento ittico e/o di alghe o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.

La Cooperativa si propone di garantire continuità di occupazione lavorativa e giuste condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. A tal proposito essa attiverà tutte quelle leggi regionali, nazionali e comunitarie emanate ed emanande sulla Cooperazione in genere ed in particolare quelle finalizzate alla Cooperazione Sociale e alla Cooperazione giovanile per l'occupazione.

La Cooperativa potrà operare anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerati l'attività mutualistica che la Cooperativa si prefigge, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto:

- progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative produttive, di servizi commerciali al fine di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, ai sensi della lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91
- la cooperativa, tramite soci lavoratori o lavoratori dipendenti potrà attivare direttamente, in convenzione, o in appalto le seguenti iniziative, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- fornire servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni, le strade; pulizia magazzini e piazzali, raccolta rifiuti, gestire impianti di raccolta, smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e di ogni tipo, nonché attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e con enti privati per le sue elencate attività;
- servizio di trasporto di persone o cose;
- servizi di facchinaggio e tutte le attività preliminari e da complemento al facchinaggio stesso compreso: invaco, legatura, pesatura, accatastamento, disaccatastamento, imballaggio, presa in consegna, recapito in loco, ecc.;
- gestione, manutenzione di impianti a destinazione collettiva: parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi sportivi, palestre, cimiteri, parchi, giardini, spiagge;
- servizi di portierato, ecc.;
- trasporto merci per proprio e conto terzi;
- gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del personale, organizzazione aziendale per conto terzi, produzione e personalizzazione di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione ed il controllo dei processi aziendali;
- prestazione a terzi di servizi e attività di consulenza per la sicurezza informatica;
- servizi di vigilanza e sicurezza per imprese turistiche, pubblici esercizi e comunità;
- gestione di ristoranti, alberghi e strutture turistiche e ricettive di ogni genere;
- servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture della ristorazione, alberghiere e turistiche;
- gestione di mense e self-service all'interno di strutture ricettive, aziendali e pubbliche;
- gestione di bar e punti di ristoro all'interno di impianti sportivi;
- vendita al dettaglio e/o all'ingrosso di attrezzature e materiale di consumo per bar, alberghi, ristoranti e comunità;
- gestire servizi di accoglienza ed assistenza in occasione di convegni, congressi, seminari e simili.

La cooperativa si propone, inoltre, di:

- promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi corsi di formazione professionale;
- operare in attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

La cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- aziende agricole in proprietà o in affitto;
- aziende di ibridizzazione e modifica alimentazione di mezzi agricoli, autobus, mezzi pesanti, imbarcazioni da diporto e pesca, autoveicoli, generatori ed in generale di qualsiasi motore termico e/o elettrico;
- aziende di manutenzione di mezzi agricoli, autobus, mezzi pesanti, imbarcazioni da diporto e pesca, autoveicoli, generatori ed in generale di qualsiasi motore termico e/o elettrico;
- aziende di produzione, trasformazione, deposito e distribuzione di carburanti e combustibili derivati da olio vegetale di qualsiasi natura e provenienza, sia vergini che usati;
- aziende di allevamento ittico e/o di alghe;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti della pesca o di allevamento in proprio o acquistati;
- lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi;
- attività di manutenzione di verde pubblico o privato;
- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;

- organizzazione, gestione, in proprio e non, di aziende agricole forestali, e/o florovivaistiche;
- produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili ed arredamento, complementi di arredo, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia provenienza, che rientrino nella logica del commercio equo e solidale;
- disbrigo pratiche, richieste e ritiro certificati e documenti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;
- progettazione, cura, manutenzione e pulizia di stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc....), tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;
- attività di trasloco pubblico e privato;
- gestione biblioteche, cineteche, musei, strutture monumentali di interesse culturale, artistico, storico, servizi culturali in genere e organizzazione di mostre mercato, meeting utili per la cooperativa sociale, servizi e gestione di attività turistiche, sportive e del tempo libero;
- progettazione, cura, restauro e ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici, il consolidamento di edifici e strutture murarie, l'organizzazione e la gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi scuola;
- progettazione e gestione di laboratori di ceramica, terracotta, porcellana, vetro, vimini, giunco, legno, ferro battuto, ecc.;
- progettazione e gestione di laboratori di sartoria, abbigliamento e calzature;
- attivazione di idonei strumenti operativi ovvero di supporto scientifico e/o tecnico sia nell'ambito dei settori della programmazione, della progettazione e della pianificazione a livello di territorio, di impresa e di mercato, gestendone eventualmente anche gli aspetti promozionali;
- la promozione e la partecipazione a ricerche sulla disabilità, suscettibili di applicazione presso gli istituti, gli Enti, le Cooperative ed i Consorzi;
ideazione, elaborazione, promozione di iniziative e/o programmi a favore dell'occupazione e/o di nuove forme di imprenditorialità, con particolare riguardo per le persone a disagio, emarginate e svantaggiate;
- fornire ai privati, aziende, associazioni, enti comunali, provinciali e comunque a qualsiasi persona fisica o giuridica, socio o non socio della cooperativa, tecnologie, prodotti e servizi in campo energetico alle migliori condizioni possibili in termini tecnici, ambientali, economici e di fruibilità;
- promuovere il risparmio energetico e l'efficienza energetica, mediante l'utilizzo razionale e sostenibile di territorio, materia ed energia, anche mediante l'incentivazione all'utilizzo di fonti rinnovabili;
- promuovere una nuova economia basata sui principi della sostenibilità ambientale, sobrietà e solidarietà, favorendo la partecipazione attiva dei soci a questo processo.

L'Ente cooperativo può assumere ed eseguire, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, studi, ricerche, progettazione e realizzazione di impianti, lavori, opere, forniture e servizi di qualsiasi genere e natura nei settori industriali dell'energia in senso lato, con particolare riguardo al settore del risparmio energetico, delle fonti energetiche rinnovabili, delle risorse idriche, dell'igiene urbana e servizi ambientali, della pubblica illuminazione, della depurazione di sostanze liquide, gassose e solide, dell'ecologia, dell'ambiente, dell'edilizia civile, industriale ed infrastrutturale, della sistemazione di terreni e loro bonifica, dell'estrazione mineraria nonché della ricerca tecnologica e scientifica.

A titolo puramente esemplificativo, la Società può:

- svolgere azioni di promozione delle attività che ne costituiscono l'oggetto e partecipare a trattative e negoziazioni finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- concludere contratti tipici ed atipici, purché, in tale ultimo caso, destinati a realizzare interessi degni di tutela, con soggetti terzi in genere, siano essi privati o pubblici, territoriali od extraterritoriali, che abbiano per oggetto una qualsiasi delle attività rientranti nell'oggetto sociale;
- assumere in concessione e/o in appalto dallo Stato, da Enti Pubblici e da privati, lavori edili ed infrastrutturali di qualsiasi natura con particolare riferimento a lavori di: costruzioni e manutenzioni stradali, demolizioni e sterri, bonifica, sistemazione terreni, costruzione di metanodotti, acquedotti, oleodotti, elettrodotti con eventuale relativa gestione, opere ed impianti inerenti l'energia, le reti intelligenti, l'ecologia e l'ambiente;

- assumere, sotto qualsiasi forma, la costruzione, progettazione e gestione di servizi pubblici quali l'illuminazione pubblica, le comunicazioni effettuate tramite qualsiasi mezzo, la distribuzione dell'energia in senso lato, la distribuzione dell'acqua potabile, la depurazione e lo smaltimento dei rifiuti, compresi quelli speciali;
- esercitare, in qualsiasi forma, l'attività mineraria di qualsiasi tipo ivi compresa il sequestro, il trasporto e lo stoccaggio della CO₂;
- progettare, costruire, regolare e gestire di impianti tecnologici, termici, idricosanitari, frigoriferi e di condizionamento, elettrici, elettromedicali, telefonici, ICT, antincendio e di antintrusione, di videosorveglianza, di controllo accessi, di sollevamento di persone e cose;
- svolgere servizi rivolti ad immobili ed a patrimoni immobiliari, compresa la loro gestione integrata, e servizi di gestione globale di territori;
- progettare, costruire e gestire impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, di cogenerazione, di teleriscaldamento, e di pubblica illuminazione, informatici e della comunicazione;
- produrre gas, energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerazione;
- commercializzare, acquistare, vendere, scambiare gas, energia elettrica prodotti da fonti rinnovabili, sia per conto proprio che di terzi;
- emettere, commercializzare, vendere, acquistare e gestire i diritti associati alla produzione di gas, energia elettrica da fonti rinnovabili, alle emissioni evitate di anidride carbonica (CO₂), sia in applicazione del protocollo di Kyoto (e sue evoluzioni) sulla riduzione delle emissioni di gas climalteranti che in relazione ad iniziative di forestazione e/o transazioni dei diritti stessi a qualsiasi titolo promosse, in termini di certificati verdi, bianchi e/o altri meccanismi di green pricing, sia per conto proprio che di terzi;
- svolgere servizi di gestione calore e/o servizi energia, servizi di consulenza energetica e di utilizzo ottimale delle risorse energetiche in genere, e servizi integrati per la realizzazione ed eventuale successiva gestione di interventi o di misure di riduzione dei consumi di energia primaria;
- promuovere e realizzare l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del F.T.T. (finanziamento tramite terzi) e del P.F. (project financing);
- sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con i soggetti finanziari e bancari, pubblici e privati, al fine di agevolare l'accesso al credito per i soggetti che vogliano sviluppare interventi anche sulla base del F.T.T. e del P.F. come pure promuovere e sviluppare l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria in accordo alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- operare in veste di E.S.Co. (Energy Service Company);
- promuovere e attivare i meccanismi di finanza innovativa, creando, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, uno o più Fondi, dedicare alla formazione e alla diffusione dei concetti e della cultura del risparmio energetico in senso lato;
- svolgere attività di bonifica di materiali contenenti cemento - amianto, bonifica di aree e siti industriali, anche con tecniche di bioremediazione e fitodepurazione;
- elaborare studi e analisi settoriali sulle tecnologie e i mercati energetici, comunitari ed esteri, e sui loro effetti sulla produzione di beni e servizi e sulle forme di organizzazione dei soggetti utilizzatori delle fonti energetiche;
- promuovere, organizzare e coordinare iniziative o interventi con la collaborazione di Università, Enti ed Istituti specializzati finalizzati alla ricerca scientifica e alla ricerca applicata nel campo energetico, alla produzione di nuovi impianti, alla acquisizione e alla produzione di nuove tecnologie, alla loro applicazione e al loro finanziamento, alla promozione ed organizzazione di aree destinate all'insediamento di nuove attività produttive, di strutture e infrastrutture per centri direzionali e di riqualificazione urbana, per centri di servizi coordinati, per centri di studi e ricerche, per infrastrutture o insediamenti ricettivi, congressuali e sociali introducendo in esse, progettazione, fornitura, installazione e gestione di impianti energetici anche nelle forme del "chiavi in mano" e della successiva totale gestione e manutenzione, ricercandone la pianificazione finanziaria e l'ottimizzazione di esercizio;
- gestire laboratori di ricerca e di analisi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, alla produzione di combustibili e carburanti da biomasse, ai vettori energetici, alle reti intelligenti;
- condurre attività sperimentali e prototipali e di trasferimento tecnologico;

- gestire impianti e fondi agricoli, impianti di stoccaggio e trattamento degli scarti vegetali, produzione di biogas, biochar, syngas, compost;
- promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore dell'energia, e tutelare le capacità occupazionali nel settore di PMI, aziende artigiane, Cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola e comunque ad imprese sotto qualsiasi forma costituite ovvero in via di formazione o costituzione;
- gestire attività editoriali.

Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:

- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitarne l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;
- curare l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed immobili, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
- incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa, tempo libero, cultura, formazione, ecc.) allo scopo di elevare le condizioni morali, professionali e materiali di vita dei soci;
- svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività, di cui al presente oggetto sociale, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

- La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci operatori)

Sono denominati "soci operatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno della Cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei soci operatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci operatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere ammessi, altresì, come soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci operatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, in imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima.

I rapporti tra la società ed i soci saranno regolati da un regolamento, predisposto dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, che determinerà i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

Possono essere soci operatori anche i "soci volontari", i quali prestano la loro attività gratuitamente, ai sensi della legge n. 381/1991 art. 2.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche e private e gli enti morali nei cui statuti sia previsto quanto indicato dall'art. 11 della legge n. 381/91 sulle cooperative sociali.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento (50%) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge, nonché l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, il luogo e la data di costituzione nonché la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta dalla Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. Inoltre tale delibera indicherà i criteri e le modalità di versamento delle somme di cui all'art. 8; trascorso inutilmente il termine previsto dalla delibera, la stessa diverrà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la sua deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - della quota di capitale sottoscritta;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dai soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
 - b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione e constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre (3) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori e senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- g) che sia dichiarato interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- h) che sia dichiarato fallito.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai

provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. e), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote del loro dante causa interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso del socio dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e con le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione.

La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il pagamento del valore delle quote deve essere fatto entro sei (6) mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

La liquidazione della frazione di quote assegnate al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile può avvenire, unitamente agli interessi legali, in più rate entro il termine massimo di cinque (5) anni dall'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui il recesso, l'esclusione o il decesso hanno effetto nei confronti della Cooperativa.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci che investono capitali nell'impresa, denominati "soci sovventori", di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno dieci (10) giorni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23 di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro trecento e centesimi zero (euro 300,00) ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dai soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere adottata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;

- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dai soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno comunicati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, spetta ai soci sovventori il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalle decisioni dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi il patrimonio sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro cento e centesimi zero (Euro 100,00); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalla riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 904/77;
- f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote, che sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, redatto con i criteri indicati dall'articolo 2423 del codice civile e deve essere corredato dei documenti di cui agli articoli 2428, 2429 e 2545 del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni (120 gg.) dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni (180 gg.) qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) un'eventuale quota da distribuire ai "soci cooperatori" ed ai "soci sovventori" in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) un'eventuale quota a riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 904/77;
- g) il residuo, ad altre riserve costituite da decisioni dei soci e/o previste per legge o a fini mutualistici.

E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

I dividendi possono essere distribuiti, direttamente o indirettamente, solo se il rapporto fra il patrimonio netto e complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.

L'Assemblea che approva il bilancio può altresì, conformemente a quanto previsto dall'art. 2545-sexies c.c., a titolo di integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni lavorative dei soci, deliberare la ripartizione dei ristorni proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici così come regolamentato dal successivo articolo.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal presente statuto;
- f) la delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
- g) l'adozione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione;
- h) la delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque (5) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto nel libro soci da almeno novanta (90) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro verbali dell'Assemblea dei soci.

Art. 27 (Modalità di convocazione)

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve effettuarsi mediante avviso recapitato almeno otto (8) giorni prima della riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nel Comune in cui ha sede la società o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.

L'avviso può essere trasmesso anche a mezzo telegramma, fax, telex o posta elettronica, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo e secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta (90) giorni e nel libro dei soci sovventori da almeno dieci (10) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua quota sottoscritta.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

Il socio persona giuridica delegherà all'Assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla

medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due (2) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società può essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a sette (7) ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale l'assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio, se non provvede l'Assemblea dei soci, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o mezzo idoneo, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati componenti dell'Organo di Controllo e/

o Amministratori, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. La parità di voti importa la reiezione della proposta.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Spetta, fra l'altro, a solo titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea dei soci;
 - b) curare l'esecuzione delle decisioni dei soci;
 - c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
 - d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
 - e) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.
- Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione;
 - g) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;
 - h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
 - i) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza di Organo di Controllo l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Organo di Controllo)

Per ciò che concerne la nomina ed il funzionamento dell'Organo di Controllo si applicano le norme tempo per tempo vigenti.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) possono essere devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

Gli arbitri decideranno "de bono et aequo" senza formalità di procedura; il lodo è inappellabile.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed il compenso.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi mutualistici in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: APRILE Bruno;
F.to: BRUNO Giuseppe;
F.to: CARUSO Joan;
F.to: GAROFALO Mario;
F.to: GENTILE Giuseppe;
F.to: GIGLIO Carmelo;
F.to: GIUNTA Claudia;
F.to: GUASTELLA Luigia;
F.to: LAMARTI ELAZHAR Fatima;
F.to: MAUGERI Orazio;
F.to: MORMINA Franco;
F.to: NICASO Giuseppina;
F.to: PASSARIELLO Giacomo;
F.to: RAGUSA Marinella;
F.to: RANDAZZO Paola;
F.to: RANIOLO Giovanni;
F.to: RAVALLI Martino;
F.to: SCALA Anita;
F.to: TRIGLIA Rosaria;
F.to: VIRZI' Alessio;
F.to: Maria Di Matteo, notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23
Commi 3,4 e 5 Decreto Legislativo 82/2005 che si
trasmette ad uso Registro Imprese.

Vittoria, 22 febbraio 2013

ESENTE BOLLO

